

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

**AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SENZA RILEVANZA ECONOMICA
“CAMPO DA CALCIO TURBONE”**

INDICE

Articolo 1. Definizioni.....	4
Articolo 2. Oggetto e finalità della concessione.....	5
Articolo 3. Durata della concessione e modalità di affidamento.....	5
Articolo 4. Procedure di consegna/riconsegna.....	6
Articolo 5. Responsabile dell'impianto e personale.....	6
Articolo 6. Obblighi del Concessionario.....	7
Articolo 7. Oneri di manutenzione ordinaria	12
Articolo 8. Interventi di manutenzione straordinaria.....	12
Articolo 9. Indisponibilità temporanea dell'impianto conseguente a lavori.....	12
Articolo 10. Modalità di utilizzo dell'impianto e verifiche.....	13
Articolo 11. Attività accessorie alla gestione.....	13
Articolo 12. Pubblicità dell'impianto e sponsorizzazioni.....	14
Articolo 13. Programma e rendiconto delle attività realizzate sull'impianto.....	15
Articolo 14. Responsabilità.....	15
Articolo 15. Garanzie assicurative.....	16
Articolo 16. Vigilanza e controlli.....	17
Articolo 17. Sorveglianza sull'impianto e sulle attività.....	17
Articolo 18. Oneri a carico del Comune.....	18
Articolo 19. Giornate riservate al Comune, attività rivolte al sociale ed obblighi di servizio imposti.....	18
Articolo 20. Tariffe.....	18
Articolo 21. Rapporti economici.....	19
Articolo 22. Garanzia definitiva.....	19
Articolo 23. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
Articolo 24. Subconcessione e subappalto.....	20
Articolo 25. Assegnazione in uso di spazi.....	21
Articolo 26. Penali per ritardi e inadempienze.....	22
Articolo 27. Risoluzione per inadempimento del Concessionario.....	23
Articolo 28. Esecuzione in danno.....	25
Articolo 29. Revoca per motivi di interesse pubblico e recesso.....	25
Articolo 30. Oneri e spese.....	25
Articolo 31. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	25
Articolo 32. Rinvii.....	26
Articolo 33. Tutela Riservatezza.....	26
Articolo 34. Fallimento del Concessionario, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.....	26

Articolo 35. Verifica regolarità contributiva e assicurativa (DURC).....	26
Articolo 36. Foro competente e clausola compromissoria.....	26
Articolo 37. Documenti ai fini della stipula del contratto.....	26
Articolo 38. Scadenza della concessione.....	27
Articolo 39. Comunicazioni.....	27

Articolo 1. Definizioni

Nel presente Capitolato sono usate le seguenti definizioni:

- Comune: il Comune di Montelupo Fiorentino, Ente concedente;
- Concessionario: l'operatore economico che stipula la concessione strumentale con il Comune;
- Assegnatario: colui che ha in uso gli spazi all'interno dell'impianto sportivo, secondo le disposizioni del capitolato e del regolamento;
- Capitolato speciale: il presente documento;
- Contratto: il contratto stipulato tra il Comune e il Concessionario;
- Regolamento: il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale del Comune di Montelupo Fiorentino, vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. ;
- DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi;
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento .

Articolo 2. Oggetto e finalità della concessione

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della concessione strumentale del bene pubblico di seguito descritto, privo di rilevanza economica, finalizzato a soddisfare esigenze generali mediante progetto sociale e sportivo, sottratto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 181, comma 1, D.lgs. 36/2023 e con applicazione dei soli principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I ai sensi dell'art. 181, comma 3. L'affidamento si configura come concessione strumentale di gestione di impianto sportivo privo di rilevanza economica.

Descrizione del bene oggetto della concessione: campo da calcio ad 11 in erba naturale, area di stazionamento del pubblico priva di tribune e posti a sedere, denominato "campo da calcio Turbone", corredato da n. 4 spogliatoi per atleti con relativi servizi igienici e docce, nonché da n. 2 locali spogliatoio per arbitro, un locale tecnico, un ripostiglio e un locale uso magazzino.

Nelle adiacenze dell'impianto sportivo è presente un parcheggio di libera fruizione, senza limitazione di sosta per nessun conducente.

In particolare l'affidamento comprende:

- gestione, custodia, conduzione, manutenzione e ogni altra attività correlata all'utilizzo dell'impianto sportivo di cui sopra, secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato e quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara;
- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva, promozione dell'impianto sportivo e delle attività praticate.

Si precisa che per gestione si intende la gestione complessiva e funzionale della struttura sportiva per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata dell'affidamento; del diritto di riscuotere le quote associative, le tariffe e i proventi derivanti dalle eventuali attività commerciali e da attività di gestione degli spazi pubblicitari.

La finalità della presente concessione strumentale dell'impianto consiste nella gestione per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, amatoriali, agonistiche, tornei e similari e per la pratica dello sport in genere, nel rispetto delle caratteristiche tecniche della struttura sportiva di cui al presente capitolato e del Regolamento comunale vigente in materia.

La concessione è pertanto finalizzata a perseguire:

- il soddisfacimento dell'interesse pubblico della collettività senza possibilità di modifica della sua destinazione d'uso di servizio pubblico mediante la promozione e il potenziamento delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- valorizzazione dell'impianto sportivo comunale e dei servizi ad esso connessi;
- potenziamento e sviluppo dell'impianto.

La gestione non potrà essere effettuata per scopi diversi a quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune. In ogni caso, le attività relative alla gestione devono essere realizzate nel rispetto dell'offerta tecnica-gestionale presentata in sede di gara e comunque nel rispetto di quanto contenuto nel presente capitolo.

Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare la struttura sportiva comunale secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e quant'altro necessario per garantire la funzione pubblica dell'impianto.

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi, è tenuto al rispetto del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali del Comune di Montelupo Fiorentino, vigente alla data di pubblicazione dell'avviso ad evidenza pubblica nonché all'applicazione delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo riportate nella deliberazione .

Il Comune di Montelupo Fiorentino, da ora in poi denominato "Comune", concede la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza riserva alcuna.

Articolo 3. Durata della concessione

La durata della concessione strumentale è fissata in 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di consegna dell'impianto sportivo comunale e dei relativi servizi.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, applicato in via analogica, la durata della concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192 c.1 al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi (c.d. proroga tecnica). In tale ipotesi, il Comune ne darà comunicazione al Concessionario, a mezzo PEC, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale. In tal caso il Concessionario è tenuto al proseguimento della gestione agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Il Comune si riserva la possibilità di sospendere l'affidamento per il tempo necessario alla realizzazione di lavori di propria spettanza ritenuti necessari per il singolo impianto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. Il periodo di mancata attività debitamente certificato sarà differito o recuperato al termine della scadenza della concessione.

Indipendentemente dalla durata anzidetta resta inteso che ove il Comune intenda attivare procedimenti atti a ridefinire o comunque modificare sostanzialmente gli attuali assetti urbanistici dell'area oggetto di convenzione e nell'ottica del miglior perseguimento del pubblico interesse sarà esercitato il diritto di recesso ai sensi della vigente normativa.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

Articolo 4. Procedure di consegna/riconsegna

A seguito dell'aggiudicazione, previa verifica dei requisiti, si procederà alla sottoscrizione del contratto di concessione strumentale di bene.

Il Comune, nei casi previsti dalla legge, potrà dare avvio all'esecuzione del contratto di concessione in via d'urgenza, previo accertamento della regolarità dei requisiti prescritti, in pendenza della relativa stipula, alle condizioni tutte di cui al presente capitolo e relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario in sede di procedura comparativa.

Con la stipula del contratto o, in caso di esecuzione d'urgenza, con la consegna anticipata degli impianti, il Concessionario assume la gestione degli stessi nello stato e nelle condizioni in cui si trovano sia dal punto di vista edile, strutturale ed impiantistico, sia delle certificazioni, licenze e autorizzazioni in essere. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

All'atto di consegna degli impianti, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato degli stessi e delle relative certificazioni. Al verbale di consegna, redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti, sarà allegato un inventario delle attrezzature e degli arredi di cui resta unico responsabile il Concessionario che le utilizzerà avvalendosi di personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.

Alla scadenza della concessione, ovvero entro i trenta giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza, disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente capitolo, il Concessionario è obbligato a riconsegnare l'impianto al Comune, comprese le addizioni e le migliorie, liberi da persone e cose, unitamente alle rispettive documentazioni tecniche aggiornate. In caso di inottemperanza, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia definitiva e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di legge.

Alla riconsegna, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale, di cui al precedente comma 3, con verifica dello stato dei luoghi, dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Il Concessionario è obbligato a riconsegnare al Comune l'impianto sportivo, comprese le eventuali addizioni e migliorie, in stato di manutenzione e conservazione almeno analogo a quello di consegna, unitamente alle relative certificazioni ed alle documentazioni tecniche aggiornate. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ed eventuale mancato aggiornamento della documentazione tecnica relativa, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario a valere sulla garanzia definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili sia di proprietà comunale che del Concessionario che divenissero inutilizzabili o che, per qualunque motivo, venissero asportati dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

Articolo 5. Responsabile dell'impianto e personale

Il Concessionario individua un soggetto idoneo, in qualità di Responsabile dell'impianto, il cui nominativo e i cui recapiti (recapito fisso, recapito cellulare e indirizzo E-mail) dovranno essere comunicati al Comune contestualmente alla stipula del contratto o, se precedente, alla consegna dell'impianto. Il Responsabile, o suo delegato, dovrà garantire la reperibilità telefonica h24 a favore del Comune in caso di emergenza o necessità, per l'intero periodo contrattuale.

Il Responsabile dell'impianto dovrà essere autorizzato ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

In caso di sostituzione, il Concessionario è tenuto, contestualmente, a comunicare al Comune il nominativo e i recapiti del nuovo Responsabile.

Il personale utilizzato dal Concessionario per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL per il personale dipendente dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, codice CNEL T711 per l'intero periodo contrattuale. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Concessionario si impegna inoltre a presentare su richiesta del Comune copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Concessionario, inoltre, è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

Il Comune è sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti del personale dipendente del concessionario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi e assistenziali, assicurazioni e infortuni, e a ogni adempimento, prestazione e obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

Articolo 6. Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato e dei relativi allegati e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, negli allegati e nell'offerta presentata.

Il Concessionario dovrà per tutta la durata della concessione:

- a) organizzare la distribuzione degli spazi e dei tempi di utilizzo delle strutture per tutti i cittadini e per le associazioni sportive richiedenti;
- b) riservare la struttura sportiva di cui all'oggetto, locali, personale e quant'altro necessario, in maniera totalmente gratuita, per almeno numero cinque giornate all'anno correlate ad eventi promossi e/o organizzati direttamente dal Comune;
- c) garantire una riserva annuale di utilizzo dell'impianto sportivo, per almeno numero 3 manifestazioni, anche se di durata superiori a un giorno, destinate a iniziative patrociinate dal Comune. In questi casi (b e c) l'utilizzo delle strutture per le iniziative dovrà essere richiesto ufficialmente dal Comune al Concessionario almeno 30 giorni prima del loro svolgimento, previa verifica della disponibilità della struttura sportiva da parte dell'organizzatore. Nel caso di iniziative patrociinate, l'organizzatore dovrà provvedere al pagamento della tariffa d'uso vigente e sarà necessaria la stipula di un accordo scritto fra il concessionario e l'organizzatore per definire le condizioni e modalità di utilizzo, a garanzia del rispetto delle condizioni di sicurezza necessarie per la tipologia di evento/manifestazione. Una copia dell'accordo scritto dovrà essere trasmessa al Comune entro 20 giorni dalla realizzazione dell'evento;

d) prevedere forme di utilizzo gratuito della struttura sportiva riservate alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado con sede nel Comune, compatibilmente con le esigenze di gestione e con le attività calendarizzate dal concessionario, da concordare con gli uffici comunali competenti;

e) accogliere annualmente presso ciascun impianto sportivo almeno n. 2 ragazzi/ragazze di età massima di anni 16 senza oneri per gli stessi, in base alle indicazioni fornite dagli uffici comunali competenti, al fine di far loro svolgere loro gratuitamente ciascuna attività sportiva espletata nell'impianto;

f) garantire un'apertura minima dell'impianto, dal mese di settembre al mese di luglio di ogni anno per un monte ore minimo di 13 ore settimanali

Il piano di riparto degli spazi dell'impianto dovrà essere comunicato entro il 31 agosto di ciascuna annualità di durata della concessione, salvo per la prima annualità entro un mese dall'inizio della gestione stessa, al Comune che dovrà concedere il proprio parere favorevole. Le eventuali problematiche connesse all'utilizzazione, qualora non definite con l'intervento del Comune, saranno rimesse alla valutazione di una Commissione composta da un rappresentante del Comune, un rappresentante del Concessionario ed un rappresentante del CONI.

Ogni utilizzazione dell'impianto diversa da quella sportiva dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 del Regolamento comunale vigente.

Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale degli impianti sportivi, nonché dal contributo concesso dall'Ente, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività a esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali e/o cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare il corretto uso dell'impianto sportivo in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o a quanto necessario per l'utilizzo degli stessi, in relazione alla rispettiva destinazione d'uso.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sportivo, gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, controllo, guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti nonché delle strutture mobili e attrezzature.

Il Concessionario è tenuto, in particolare a:

a) garantire l'apertura, chiusura, pulizia, sorveglianza e custodia dell'impianto;

b) garantire la conduzione della struttura nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico – sanitarie delle strutture e dei presidi di sicurezza degli impianti;

c) organizzare la gestione degli eventi/manifestazioni, sportive e non, garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze, secondo le prescrizioni delle autorizzazioni di esercizio dell'impianto e di qualunque prescrizione derivante dall'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

d) garantire la direzione amministrativa, tecnica e organizzativa della struttura;

e) garantire l'equilibrio economico - finanziario della gestione dell'impianto, da comprovare nel corso della concessione;

f) provvedere al pagamento del canone di concessione al Comune di Montelupo Fiorentino;

- g) provvedere alle attività di manutenzione secondo quanto previsto al successivo art. 8;
- h) razionalizzare l’uso dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento;
- i) conferire i rifiuti in modo differenziato, secondo le modalità di raccolta adottate dal Comune;
- l) effettuare le operazioni di gestione del verde pubblico e della fornitura di prodotti per la cura del verde nel rispetto del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”;
- m) rispettare nell’attività di organizzazione e realizzazione di eventi il Decreto del Ministro della transizione ecologica 19 ottobre 2022 “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”;
- n) rispettare nella gestione ovvero nell’eventuale affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti il DM n. 51 del 29 gennaio 2021 e il Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”;
- o) rispettare nell’acquisizione di nuovi arredi il decreto 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni”;
- p) rispettare il CAM relativo all’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256;
- q) rispettare il CAM relativo alle forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle, approvato con DM 17 maggio 2018;
- r) agevolare lo svolgimento dei lavori di completamento/manutenzione di spettanza del Comune, adottando tutti gli accorgimenti richiesti dal Comune, necessari ad evitare interferenze tra l’attività di cantiere e le attività sportive;
- s) rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, alla sicurezza e al rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo;
- t) applicare le tariffe stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2026, che saranno introitiate dal Concessionario e contabilizzate nel rispetto della normativa fiscale vigente;
- u) esporre i tariffari definiti dal Comune, se migliori, quelle offerte in sede di gara, in modo ben visibile all’utenza, oltre che sul sito internet del Concessionario;
- v) ottemperare a tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 81/2008, dando comunicazione al Comune, contestualmente alla consegna dell’impianto e in caso di sostituzione nel corso della gestione, del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), ai sensi dell’art. 2, comma 1,lett. b) del citato decreto legislativo, e del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) dello stesso decreto, corredata dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo degli impianti per pubblico spettacolo);
- w) redarre ed aggiornare il DVR nonché il Registro dei controlli periodici per l’impianto, ovvero, per i soggetti cui non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 26 e 28 del D. Lgs. 81/2008, ad ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro in materia di rischi presenti nell’impianto sportivo nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione e di emergenza necessarie per l’attività esercitata nonché le misure utili ad eliminare o ridurre al minimo i

rischi da interferenze tra le attività e le eventuali altre che si dovessero svolgere;

x) informare gli utilizzatori della struttura sportiva, tramite apposita cartellonistica, delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal Piano di emergenza, dal Regolamento, dal presente capitolato e dai relativi allegati. Tali documenti dovranno essere conservati in ciascun impianto e, a richiesta, essere accessibili agli organi di controllo e all'utenza;

y) impiegare istruttori e allenatori qualificati, nel rispetto della normativa vigente in materia;

z) adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto e dei propri collaboratori, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro o di collaborazione;

aa) sottoscrivere apposite polizze assicurative di cui al successivo art. 15 e la garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 22 e a provvedere, alle relative scadenze, al pagamento del premio annuale; copia di tali pagamenti dovrà essere inviata, tramite PEC, al Comune entro il trentesimo giorno successivo alle relative scadenze;

bb) tenere in perfetta efficienza i locali adibiti a pronto soccorso e dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;

cc) provvedere, alla data di consegna, ad attivare tutte le utenze (idriche, energia elettrica, gas, telefoniche, connessione dati, TARI, ecc.) necessarie al corretto funzionamento dell'impianto sportivo e ad effettuare le relative volture, laddove le utenze fossero intestate al Comune o ad altro soggetto, facendosi carico integralmente dei relativi oneri. Alla data di scadenza del contratto, il Concessionario non deve essere inadempiente con il pagamento delle utenze e deve presentare, al momento della riconsegna dell'impianto, idonea attestazione di pagamento di tutte le utenze. In caso di inadempimento, anche parziale, il Comune escuterà, per l'importo corrispondente, la fideiussione bancaria o assicurativa di cui all'art. 22;

dd) ricorrendone la necessità, predisporre la documentazione tecnica necessaria per l'eventuale rinnovo della segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e della SCIA Antincendio, nonché al pagamento della relativa tariffa;

ee) provvedere alla fornitura iniziale dei presidi antincendio, alla sorveglianza, al controllo periodico, alla revisione programmata, al collaudo dei medesimi presidi, nonché all'aggiornamento costante del registro dei controlli;

ff) provvedere, alla consegna degli impianti, all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, se prevista o necessaria, nonché alla verifica annuale dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato;

gg) consentire l'accesso al personale delle ditte preposte a effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (ad es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;

hh) eseguire gli interventi di disinfezione e derattizzazione, qualora necessari;

ii) adempiere agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente e dei tributi e canoni comunali, compresa la TARI e l'intestazione degli eventuali passi carrabili;

ll) provvedere al pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per mantenere la funzionalità e adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire le attività sportive praticabili e l'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte della Federazione;

- mm) comunicare entro 30 giorni dalla consegna, tramite PEC, il nominativo del terzo responsabile per la conduzione della centrale termica e gli estremi delle ditte specializzate per lo svolgimento della manutenzione obbligatoria per legge (in caso di ascensori, impianto antincendio, impianti elettrici, ecc.). Tale procedura di comunicazione sopra descritta dovrà essere seguita anche in caso di sostituzione dei soggetti incaricati;
- nn) procedere alla verifica biennale degli impianti di terra (D.P.R. 462/2001), alla verifica biennale delle linee vita, se presenti, ed alla sostituzione delle valvole di sicurezza dell'impianto termico ogni 5 anni dalla loro installazione;
- oo) provvedere all'assegnazione in uso degli spazi nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 25;
- pp) provvedere alla tenuta del registro dei soci aggiornato;
- qq) comunicare tempestivamente, tramite PEC, l'avvenuta nomina/elezione/cambiamenti intervenuti fra i soggetti che ricoprono cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Consigliere Delegato, etc.), indicando eventuali nuove nomine/ sostituzioni;
- rr) comunicare tempestivamente, tramite PEC, l'avvenuta variazione della denominazione, della ragione sociale e natura giuridica, indicandone il motivo;
- ss) dare tempestiva comunicazione, tramite PEC, di ogni sospensione dell'attività o chiusura dell'impianto sportivo o di alcune sue parti;
- tt) in fase di consegna, installare un defibrillatore conforme alle prescrizioni della Legge 116/21 da posizionare in luogo accessibile e idoneo, formare personale addestrato in numero adeguato affinché durante l'orario di apertura giornaliera e per tutta la durata della concessione almeno n. 1 unità di tale personale addestrato alle manovre rianimatorie BLS-D sia sempre presente, provvedendo altresì alle relative manutenzioni e revisioni obbligatorie; curare la segnaletica relativa alla presenza del dispositivo, verificare il corretto funzionamento del DAE prima dell'inizio dell'attività sportiva individuando un referente nominato dalla società, che registi le eventuali anomalie su un apposito registro da conservare nei pressi del dispositivo DAE;
- uu) dotarsi e mantenere attiva una casella PEC (posta elettronica certificata) intestata al concessionario per tutta la durata della gestione;
- yy) rispettare eventuali servitù costituite da impianti di illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica, rete acquedotto, rete fognaria o altri eventuali sottoservizi presenti all'interno degli impianti, garantendo altresì l'accesso ai rispettivi gestori per gli eventuali interventi di manutenzione;
- ww)acquisire il parere Coni, ai sensi del D.lgs 38/2021 e della Deliberazione Coni n. 1379/2008 e delle eventuali opere aggiuntive, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- xx) utilizzare obbligatoriamente il sistema di ticketing messo a disposizione dal Comune per l'invio di segnalazioni ufficiali per richieste ed interventi manutentivi concernenti le strutture sportive oggetto di concessione, nelle modalità e termini che saranno comunicate dal Comune;
- zz) garantire l'utilizzo alla cittadinanza del parcheggio adiacente alla struttura sportiva, non rientrando lo stesso nei beni oggetto del presente affidamento.

Articolo 7. Oneri di manutenzione ordinaria

Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo in conformità all'Allegato A del presente capitolo eseguendo tutte le operazioni e fornendo tutta la manodopera, le attrezzature ed i mezzi necessari per la conduzione e il mantenimento in efficienza delle opere e degli impianti, anche sotto il profilo della sicurezza e igienico sanitario della struttura,

delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente al RUP, dall'inizio della gestione e per tutta la sua durata, i report e la documentazione relativi alle attività manutentive svolte.

Nel corso della durata della concessione il Comune potrà eseguire verifiche finalizzate ad accettare il buono stato di manutenzione, tali verifiche potranno essere eseguite in autonomia da parte del Comune che potrà richiedere un contraddittorio con il Concessionario. Al termine di tale attività di verifica sarà redatto apposito verbale contenente i risultati delle verifiche svolte.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione di interventi manutentivi, di spettanza del Concessionario stesso, ritenuti necessari a un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine diffida il Concessionario a eseguire i lavori entro un termine di massima di trenta giorni, applicando, se del caso, le penali di cui al successivo art. 26.

In caso di inadempimento reiterato degli obblighi manutentivi, il Comune dispone la risoluzione del Contratto di concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario, ai sensi dell'art. 28.

Articolo 8. Interventi di manutenzione straordinaria

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni all'impianto oggetto della presente concessione, senza autorizzazione formale del Comune.

Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria, per tali lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso.

Il Comune potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente ai lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

Il Comune si riserva, tuttavia, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 26 o di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione della Concessione.

Articolo 9. Indisponibilità temporanea dell'impianto conseguente a lavori

Il Comune con preavviso di almeno 15 giorni da notificarsi a mezzo PEC (salvo i casi di urgenza), potrà riservarsi l'utilizzo dell'impianto per realizzare nello stesso tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che riterrà opportuni e necessari senza che nessuna indennità o compenso possano essere corrisposte al Concessionario. Il periodo di mancata attività sportiva, debitamente certificato, potrà essere differito o recuperato al termine della scadenza della Gestione.

Il Comune si riserva altresì la disponibilità di tutte le coperture dell'impianto sportivo al fine di realizzare eventuali impianti fotovoltaici; la regolamentazione dei benefici economici derivanti da tali interventi saranno oggetto di aggiornamento dell'atto di concessione.

Per l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, qualora l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile, in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.

Articolo 10. Modalità di utilizzo dell'impianto e verifiche

Il Concessionario potrà utilizzare le strutture come aree per lo svolgimento di attività sportive compatibili con la loro destinazione.

Il Concessionario assicura la continua esposizione delle tariffe comunali in luoghi ben visibili al pubblico, fra i quali anche l'ingresso all'impianto, nonché nella carta dei servizi redatta dal concessionario ed avallata dal Comune. Nei medesimi termini devono essere esposti materiali informativi predisposti dal Comune.

Il Concessionario utilizza l'impianto nel rispetto del progetto di gestione presentato in sede di gara e alle condizioni stabilite nel presente capitolo e nei relativi allegati. Eventuali variazioni dovranno ottenere il nulla osta preventivo del Comune.

Il servizio deve essere svolto con regolarità e senza interruzioni. Il Concessionario non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui fossero in atto controversie con il Comune. Potranno essere concordati con il Comune eventuali periodi di sospensione delle attività.

Il Concessionario ha la possibilità di inserire degli annessi allo stabile oggetto di concessione da utilizzare come magazzino e stoccaggio di materiale di varia natura collegato allo svolgimento della pratica sportiva e alla manutenzione dell'intero impianto sportivo. Gli annessi dovranno essere delle strutture removibili, di non complessa fattura, semplicemente ancorate a terra che non interferiscano con il deflusso delle acque e che ottemperino ai requisiti dettati dalla legge della Regione Toscana 24 luglio 2018 n. 41. Il rilascio del nulla osta da parte del Comune è subordinato alla presentazione di un progetto, redatto da un tecnico abilitato, conforme alla normativa antincendio e alla normativa di settore vigente ed al completamento dell'iter amministrativo previsto.

L'ente concedente effettuerà con cadenza periodica quadriennale e comunque almeno n. 3 volte all'anno, controlli e ispezioni presso l'impianto sportivo al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto; potranno essere altresì effettuati controlli e ispezioni a sorpresa con cadenza periodica.

Al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto, l'ufficio comunale competente predisporrà apposite *check list* di verifica con specifico riferimento alle obbligazioni previste dai documenti contrattuali e dalle specifiche contenute nell'offerta tecnica presentata dal concessionario; saranno predisposti a tal fine appositi verbali da sottoscrivere in contraddittorio con il concessionario dell'impianto.

Le verifiche di cui al presente articolo saranno effettuate dal RUP, per quanto di competenza, coadiuvato, a seconda delle necessità e tipologie di controlli e verifiche, dal personale degli uffici competenti.

Articolo 11. Attività accessorie alla gestione

Il Concessionario nel rispetto delle norme legislative e dei Regolamenti comunali vigenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, all'interno dell'impianto oggetto di affidamento potrà effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un apposito locale/spazio da realizzare e/o mediante distributori automatici; il Concessionario è comunque tenuto a dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, etc. necessarie per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché praticare prezzi per le consumazioni non superiori ai prezzi medi praticati per le stesse negli altri esercizi similari della zona, nonché a rispettare le disposizioni di legge in materia di orari e di prezzi.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte da soggetti terzi nelle modalità e termini di cui al successivo articolo 24.

Per quanto non altrimenti disposto nei commi precedenti, si applica l'art. 4 c. 15 d.lgs. 38/2021.

L'acquisizione dei titoli abilitativi relativi all'esercizio delle suddette attività è a carico del Concessionario e detti titoli avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione.

In nessun caso, concluso il contratto di concessione, l'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti può costituire vincolo nei confronti del Comune.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, fiscali e non, relativi ai sopra citati esercizi, nonché l'accollo totale o il rimborso delle utenze ascrivibili a tali attività.

Il Concessionario rimane comunque responsabile di fronte al Comune di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che potrebbe insorgere tra il concessionario e gli eventuali soggetti esercenti attività nei locali interessati.

Al termine dell'affidamento il concessionario non può accampare pretesa alcuna in ordine all'avviamento commerciale dell'esercizio/i nei confronti del Comune.

E' inoltre fatto assoluto divieto di installare attrezzature per il gioco d'azzardo, video-poker, slot machine, videogiochi, ed equivalenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture affidate in concessione.

Articolo 12. Pubblicità dell'impianto e sponsorizzazioni

È consentita ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo, anche rivolta verso l'esterno se prevista dai vigenti regolamenti comunali.

Il Concessionario è, comunque, responsabile del pagamento del canone ove lo stesso sia previsto dalla normativa in vigore.

In caso di necessità, il Comune ha diritto a riservarsi spazi pubblicitari all'interno della struttura sportiva per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune stesso o relativo ad attività istituzionali.

Il Concessionario può sottoscrivere contratti di sponsorizzazione concernenti le attività svolte e comunicando trimestralmente al Comune un riepilogo dei relativi contratti a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 25 del 29/04/2022.

Il Comune si riserva la facoltà di esaminare ogni iniziativa e di rifiutare qualsiasi proposta disciplinata dal regolamento vigente, qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
- c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

Articolo 13. Programma e rendiconto delle attività svolte

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune, entro il 31 agosto di ogni anno la seguente documentazione:

- a) programmazione delle attività che saranno espletate nell'impianto per l'intero anno sportivo successivo, salvo per il 1° anno entro 30 giorni dall'inizio della gestione;

b) relazione descrittiva della situazione dell'impianto riassuntiva di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva conclusa, con il dettaglio dei relativi importi e fatture;

c) i dati di sintesi sulla gestione economica nonché copia del bilancio annuale riferiti alla gestione dell'impianto oggetto di concessione;

d) relazione annuale consuntiva delle attività svolte nella stagione sportiva precedente che dovrà necessariamente contenere:

- attività ed ore di utilizzo dell'impianto da parte del Concessionario;
- numero degli atleti tesserati dal soggetto Concessionario con specifica indicazione anche del numero dei tesserati alla relativa federazione di affiliazione che hanno svolto corsi e attività nell'impianto;
- attività ed ore di utilizzo dell'impianto da parte di ogni altra associazione sportiva fruitrice;
- riepilogo delle iniziative varie, campionati e manifestazioni svolte;
- numero degli addetti, elenco dei nominativi degli stessi, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
- idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti, ovvero la dichiarazione del Presidente sulla tipologia di personale impiegato dall'associazione, tipologia del rapporto di lavoro o collaborazione instaurato e regolarità dei compensi corrisposti a collaboratori;
- riepilogo degli importi fatturati e saldati relativamente ai consumi (bollette gas, energia elettrica, acqua), risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, e copia delle relative fatture;
- altra documentazione su richiesta del Comune (ad esempio aggiornamento DVR, Piano di Emergenza, Certificazione defibrillatori, omologazioni, abilitazioni, etc.).

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione dell'impianto sotto il profilo tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale nonché nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 14. Responsabilità

Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione di ciascun impianto sportivo, nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali. Il Comune sarà esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e

civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alle strutture degli impianti sportivi, a persone o cose.

L'uso dell'impianto sportivo, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo e dai piani di emergenza. Il Concessionario, pertanto, dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori ed utenti della struttura sportiva non superi quello autorizzato dalle competenti autorità.

Articolo 15. Garanzie assicurative

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché dall'operato di eventuali sub-contratti.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il Concessionario pertanto deve stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente concessione con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) massimale unico per sinistro: € 5.000.000,00;
- Responsabilità Civile (RCO) massimale minimo per sinistro € 2.000.000,00;

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- a) danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- b) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- c) danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- d) danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.

Il Concessionario pertanto deve inoltre stipulare in nome e per conto del Comune apposita polizza assicurativa Rischio Incendio (rischio locativo) con i seguenti valori per ciascun impianto sportivo oggetto di concessione:

per mobili e attrezzature - minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo	per valore dell'immobile-ricostruzione a nuovo
€ 10.000,00	€ 2.000.000,00

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a fornire all'ufficio comunale competente, tempestivamente e antecedentemente alla scadenza, una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza.

La stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti dell'impianto. Pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere

eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

Il Concessionario è obbligato, inoltre, ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli eventuali volontari che operano in ciascun impianto.

Copia integrale di tutti i contratti assicurativi di cui al presente articolo (condizioni generali ed eventuali integrative o aggiuntive) dovrà essere consegnata all'ufficio comunale competente prima della stipula del contratto.

Articolo 16. Vigilanza e controlli

Il Comune ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente concessione strumentale. A tal fine il Comune, in particolare:

- a) potrà eseguire verifiche dei documenti contabili;
- b) potrà eseguire ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, delle manutenzioni, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché l'esecuzione delle eventuali migliorie offerte in sede di gara;
- c) potrà eseguire indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

I dipendenti del Comune addetti al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

Le verifiche, in numero non inferiore a n. 3 all'anno, di cui al presente articolo saranno effettuate dal RUP, per quanto di competenza, coadiuvati, a seconda delle necessità e tipologie di controlli e verifiche, dal personale dell'ufficio tecnico comunale ed eventuale altro personale comunale appositamente formato.

Il Concessionario e gli assegnatari hanno, comunque, la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'impianto sportivo.

Al termine del controllo l'incaricato redigerà un verbale delle operazioni compiute e delle verifiche effettuate. Il Comune, sulla base del suddetto verbale, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, se non ottemperate, delle penali previste all'art. 26.

Articolo 17. Sorveglianza sull'impianto e sulle attività

Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare quanto prescritto negli atti di gara, nel progetto tecnico prodotto in fase di offerta e nel Regolamento comunale.

Il Concessionario deve vigilare affinché gli assegnatari e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli assegnatari che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il Comune, che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare tempestivamente quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Articolo 18. Oneri a carico del Comune

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo se non dovuta alla mancata o non adeguata realizzazione da parte del Concessionario degli interventi di manutenzione ordinaria e di quant'altro definito a suo carico nel presente capitolato e nel rispetto del Regolamento comunale vigente in materia.

Articolo 19. Giornate riservate al Comune, attività rivolte al sociale e obblighi di servizio imposti

L'impianto sportivo deve essere messo a disposizione del Comune gratuitamente per un massimo di 5 (cinque) giornate l'anno per eventi promossi e/o organizzati direttamente dallo stesso Comune.

Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto, comprese dotazioni tecniche varie.

Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo, culturale o sociale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e, all'occorrenza, l'impianto deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi, su richiesta degli istituti scolastici del territorio del Comune in orario scolastico è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente l'impianto.

Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del Concessionario (allenamenti, gare, campionati, etc.), comunque nel rispetto delle ordinarie esigenze di utilizzo della struttura sportiva, così come rappresentate nell'offerta qualitativa presentata in sede di gara, il Concessionario dovrà consentire, negli orari rimasti inutilizzati, la fruizione dell'impianto ai soggetti di cui al successivo art. 25, dietro pagamento delle tariffe stabilite.

Articolo 20. Tariffe

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe e prezzi d'uso vigenti, approvate dal Comune con deliberazione di giunta comunale nr. 5 del 15.01.2026, per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto di affidamento.

Il Comune si riserva l'aggiornamento delle tariffe di ciascun impianto sulla base di apposita deliberazione comunale, garantendo in ogni caso al Concessionario la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, ogni biennio, decorsi 2 anni dall'inizio della concessione.

Gli introiti relativi all'uso dell'impianto saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel bilancio consuntivo.

E' consentita l'applicazione di tariffe di ingresso per assistere alle manifestazioni sportive/culturali/sociali svolte all'interno dell'impianto, anche in assenza di tribune e/o apposite sedute.

Articolo 21. Rapporti economici

Il Concessionario dovrà versare al Comune un canone annuo di Euro 500,00 oltre I.V.A., se dovuta, maggiorato del rialzo offerto in sede di gara. Il canone andrà versato annualmente per tutta la durata della gestione al Comune entro il mese di luglio.

Il Comune dovrà altresì versare al Concessionario un contributo annuo di Euro 10.000,00 oltre I.V.A. se dovuta, diminuito del ribasso offerto in sede di gara, al fine di garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione. Il contributo sarà versato semestralmente entro il mese di febbraio e di settembre per tutta la durata della concessione.

Ove si determini una alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, il concessionario, così come disciplinato all'art. 192 del d.lgs. 36/2023, applicato in via analogica, può chiedere l'attivazione della procedura di revisione del piano economico finanziario dandone comunicazione scritta al Comune, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario.

Articolo 22. Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dei servizi, del pagamento di eventuali penali di cui all'art. 26, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, eventualmente pagate in eccedenza, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della gestione, la garanzia definitiva nella misura del 5% del contributo complessivo a carico dell'Ente.

La garanzia ha validità quinquennale e dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escusione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.

Detta cauzione rimane vincolata fino alla scadenza della presente concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

Articolo 23. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano ad adempire puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, al Concessionario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare, tramite PEC, il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Articolo 24. Sub-concessione e subappalto

Salvo quanto previsto al comma successivo, è fatto divieto di sub concedere a terzi la gestione dell'impianto oggetto della presente concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione.

È consentito al Concessionario, previa comunicazione, tramite PEC, agli uffici comunali competenti, di avvalersi di soggetti terzi per le attività accessorie individuate all'art. 11 del presente capitolato.

Le seguenti prestazioni contrattuali possono essere subappaltate: servizi di custodia, vigilanza e pulizia, attività di manutenzione.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, a mezzo PEC, tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, copia dei contratti di cui sopra. La durata di detti contratti non può eccedere il periodo di concessione dell'impianto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate a terzi non può formare oggetto di ulteriore sub affidamento. Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune.

Il sub-contraente/appaltatore e il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto.

È vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, senza l'espressa autorizzazione del Comune.

Articolo 25. Assegnazione in uso di spazi

L'uso pubblico dell'impianto è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'impianto potrà essere utilizzato direttamente dal Concessionario come spazio per lo svolgimento di attività sportive compatibili, funzionali all'avviamento di ragazzi e bambini alla pratica sportiva nonché all'attività agonistica e/o motoria senza limiti d'età.

Oltre all'attività sportiva in gestione diretta lo spazio potrà essere utilizzato per attività sportive di soggetti terzi e, nell'assegnazione degli spazi rimasti inutilizzati dal concessionario, il Concessionario deve garantire l'imparzialità nel permettere l'utilizzo alle associazioni/società sportive che ne facciano richiesta.

Nell'assegnare gli spazi all'interno degli impianti sportivi comunali per le quote orarie di competenza, ferme restando la priorità di utilizzo da parte del Comune nonché la equa e plurale utilizzazione degli impianti, il Concessionario tiene conto del seguente ordine di priorità:

1) Società e Associazioni sportive dilettantistiche che alternativamente:

- svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa,
- operano nell'ambito:
 - a) di una Federazione sportiva nazionale (FSN),
 - b) Disciplina sportiva associata (DSA) ,
 - c) di un Ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI,

iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del D. Lgs 39/2021 ovvero nella sezione speciale per le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP);

2) Istituzioni scolastiche ;

3) Enti di promozione sportiva;

4) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;

5) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative amatoriali.

In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria, l'impianto è prevalentemente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva locali, cioè le associazioni, enti, gruppi sportivi che abbiano una sede sul territorio comunale, una struttura organizzativa minima ed una programmazione dell'attività sportiva sul territorio comunale finalizzata a promuovere la pratica sportiva.

A parità di condizione l'assegnazione è disposta nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- 1) Società ed associazioni di promozione sportiva aventi sede nel comune di Montelupo Fiorentino che non dispongono di impianti sportivi in concessione o in proprietà;
- 2) Società che hanno maturato una storicità nell'uso dell'impianto e della fascia oraria di almeno 2 anni;
- 3) Società o associazioni aventi sede nel comune di Montelupo Fiorentino che svolgono attività di promozione sportiva per soggetti con disabilità;
- 4) Società o associazioni aventi sede nel comune di Montelupo Fiorentino che svolgono attività di promozione sportiva per giovani fino a 16 anni d'età in ragione del numero di atleti tesserati riferito all'anno sportivo precedente, certificato dall'ente di promozione sportiva o federazione sportiva di appartenenza;
- 5) Società o associazioni aventi sede nel comune di Montelupo Fiorentino che svolgono attività di promozione sportiva per giovani dai 17 ai 21 anni d'età in ragione del numero di atleti tesserati riferito all'anno sportivo precedente, certificato dall'ente di promozione sportiva o federazione sportiva di appartenenza;
- 6) Società o associazioni aventi sede nel comune di Montelupo Fiorentino che svolgono attività per adulti ed anziani;
- 7) Società o Associazioni aventi sede nel comune di Montelupo Fiorentino che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;

8) Società o associazioni aventi sede nel comune di Montelupo Fiorentino che svolgono attività agonistica da almeno due anni.

Gli spazi rimasti liberi potranno essere assegnati ad associazioni e società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva o gruppi spontanei di altri comuni, previo assenso da parte del Comune.

L'uso dell'impianto è disciplinato dal presente capitolato e dal Regolamento comunale vigente. Il Concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme regolamentari da parte dell'assegnatario, intervenendo e segnalando al Comune comportamenti difformi e/o sanzionabili.

Articolo 26. Penali per ritardi e inadempienze

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato e ai relativi allegati, fatte salve le ipotesi di inadempimento che possono comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 27, il Comune si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti, di comminare le penali di seguito specificate:

	IPOTESI DI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE	VALORE DELLA PENALE
a	Ritardo nell'avvio delle attività rispetto al termine di decorrenza contrattuale per cause imputabili al Concessionario, fino ad un massimo di 90 giorni decorsi i quali la concessione si intende risolta	Euro 100,00 per giorno di ritardo
b	Assenza delle figure professionali richieste dalla normativa nazionale e regionale per la conduzione dell'impianto	Euro 200,00÷500,00 per ogni accertata violazione
c	Mancata voltura delle utenze (luce, acqua, gas) entro 10 giorni dalla data di consegna dell'impianto sportivo per responsabilità del Concessionario	Euro 100,00 per giorno di ritardo
d	Morosità nel pagamento delle utenze alla data di riconsegna dell'impianto	Euro 100,00÷300,00 per ogni accertata violazione
e	Mancata trasmissione della documentazione nei termini prevista dal Capitolato	Euro 200,00÷500,00 per ogni accertata violazione
f	Inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi concernenti i rapporti di lavoro del personale impiegato a vario titolo nell'impianto, nonché degli obblighi previdenziali, assicurativi ed in materia di sicurezza	Euro 500,00÷1.000,00 per ogni accertata violazione
g	Impiego nel servizio di personale non assunto regolarmente	Euro 500,00÷3.000,00 per ogni accertata violazione
h	Violazione delle disposizioni in materia di sub concessione	Euro 1.000,00 per ogni accertata violazione
i	Mancata manutenzione ordinaria	Euro 100,00÷500,00 per ogni accertata violazione
j	Mancata osservanza degli oneri connessi all'aggiornamento in materia di prevenzione incendi	Euro 200,00÷500,00 per ogni accertata violazione

k	Mancata osservanza degli oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo	Euro 200,00÷500,00 per ogni accertata violazione
l	Mancato pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto e il mantenimento dell'omologazione degli spazi da parte delle federazioni	Euro 200,00÷1.000,00 per ogni accertata violazione
m	Mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	Euro 500,00÷3.000,00 per ogni accertata violazione
n	Mancata osservanza degli oneri connessi alla corretta manutenzione del/i defibrillatore/i e/o mancata presenza di almeno un'unità di personale formata per l'utilizzo (Entro le rispettive scadenze previste dalla normativa di riferimento)	Euro 500,00 per ogni accertata violazione
o	Sospensione del servizio all'utenza per decisione unilaterale del Concessionario non determinata da motivi di forza maggiore	Euro 500,00 per giorno di sospensione
p	Mancata messa a disposizione/fruizione delle giornate messe a disposizione del Comune per causa imputabile al Concessionario	Euro 3.000,00 per giorno di mancata messa a disposizione
q	Svolgimento di eventi non autorizzati preventivamente dal Comune	Euro 500,00÷3.000,00 per ogni accertata violazione
r	Altri inadempimenti agli obblighi del presente Capitolato e relativi allegati non previsti ai punti precedenti	Euro 200,00÷2.000,00 per ogni accertata violazione

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, il Comune procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

L'importo delle penali dovrà essere versato al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e, in caso di inadempienza, verrà detratto dalla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la garanzia definitiva sia di importo insufficiente, l'importo dovrà essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico.

È fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e all'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

Articolo 27. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Il Comune, in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi del presente Capitolato, dei relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC del Concessionario.

Ferme le ipotesi di risoluzione previste al comma precedente e in altri articoli del presente Capitolato, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 94-98 del Codice;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
- c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste nel presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate, previa diffida scritta;
- e) cessione, anche parziale, della concessione a terzi nel caso previsto all'art. 24 (subconcessione dell'impianto a terzi);
- f) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- g) cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale del Concessionario;
- h) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto della Concessione;
- i) qualora il Concessionario venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;
- j) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione a termine dell'art. 1453 del Codice Civile e del Regolamento Comunale.

Nelle ipotesi di cui al comma 2 l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, il Comune può affidare la concessione stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando al Concessionario uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dal Comune a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla fideiussione di cui all'art. 22 del presente Capitolato.

Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Articolo 28. Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla garanzia definitiva di cui all'art. 22, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Articolo 29. Revoca per motivi di interesse pubblico e recesso

La Concessione può essere revocata dal Comune per motivi di pubblico interesse. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Comune delle dovute somme a titolo di indennizzo.

Il Comune ha diritto di recedere dal contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

Nel caso in cui sia il Concessionario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dal ri-affidamento del servizio di gestione degli impianti e degli altri eventuali oneri.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, l'ente concedente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 30. Oneri e spese

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di concessione saranno a carico del Concessionario.

È fatto salvo, in materia di spese a carico del Comune, quanto eventualmente previsto dal presente capitolato.

Articolo 31. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 , n. 62 recante il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché dal relativo Regolamento comunale vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria della concessione. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente della sopra indicata normativa. Il regolamento comunale è reperibile nella Sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale del Comune.

Articolo 32. Rinvii

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato e dai restanti documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia.

Articolo 33. Tutela Riservatezza

Il Concessionario si configura come titolare del trattamento dei dati personali in relazione al servizio erogato, ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e pertanto ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679

Il Concessionario deve operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016.

Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Comune rilascia, pertanto, al Concessionario l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, come da apposito allegato agli atti di gara.

Articolo 34. Fallimento del Concessionario, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

In caso di fallimento del Concessionario, di risoluzione o di cessazione per qualsiasi altra causa degli effetti del contratto, si applica alla concessione quanto previsto ai sensi dell'art. 124 del Codice, applicato in via analogica.

Articolo 35. Verifica regolarità contributiva e assicurativa (DURC)

Il Comune procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare prima della sottoscrizione del Contratto, la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria della concessione.

Il Comune verificherà nella vigenza del periodo contrattuale la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa concessionaria.

Articolo 36. Foro competente e clausola compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Articolo 37. Documenti ai fini della stipula del contratto

Il contratto è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., a mezzo di firma digitale.

Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata al Settore, tramite PEC, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta:

- a) originale della fideiussione a garanzia dell'adempimento contrattuale di cui all'art. 23 del presente Capitolato;

- b) copia delle polizze assicurative e relative eventuali estensioni di cui all'art. 16 del presente Capitolato, incluse le quietanze di pagamento;
- c) l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal competente ufficio comunale in materia di contratti.

Articolo 38. Scadenza della concessione

Alla scadenza della Concessione, l'impianto sportivo con le relative pertinenze e migliorie passa di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Comune, unitamente ai beni e alle attrezzature specificatamente indicati nel presente capitolato.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità della gestione, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Comune o del nuovo Concessionario.

Articolo 39. Comunicazioni

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto, a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente previsto nel presente capitolato o concordato per iscritto dalle parti.

Il Progettista
Dott. Filippo Ciampini